



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9225 del 2021, proposto da
Espedito Valentino Pettinato, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale-
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott. Filippo
Serra, in Qualità di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dip., Ministero
dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca-
Segretariato Generale- Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria- Ufficio Vi, Dott. Alessandro
Nicodemi, in Qualità di Dirigente pro tempore dell'Usr Calabria- Atp Reggio
Calabria Uff Vi, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Direzione Generale -
Ufficio i - Settore Iii, Dott.Ssa Rosanna A. Barbieri, in Qualità di Dirigente Vicario
dell'Usr Calabria- Dir. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Modafferi, Antonio Rocca, Teresa Adilardi, Domenica Maria Princi, Ivano Papasergio, Mariaelena Caridi, Giuseppe Moschella, Domenico Franco, Marco Nastasi, Serena Zerbo, Simona Latella, Bruno Campolo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Impugnazione esclusione del ricorrente dalle GPS nuova prima fascia ed elenchi aggiuntivi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di notificazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19.10.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO